

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 13 del Registro

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMU - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.	Pres.	N.		Pres.	
1	AGLIETTO Enrica	SI	11	NASUTI Gianluca	SI
2	BADANO Francesco	SI	12	PAOLA Gaudenzio	SI
3	BOLLA Alessio	NO	13	PARODI Guido	SI
4	CAVIGLIA Giacomo	SI	14	PASINI Maria Grazia	SI
5	CHIAPPORI Claudia	SI	15	SILVESTRO Luigi	SI
6	CHIARBONELLO Furio	SI	16	VICENZI Nicolò	SI
7	CUOMO Barbara	SI	17	VILLA Gabriele	NO
8	GRADELLA Giuseppe	SI			
9	LENZI Fabio	SI			
10	LODOVISI Antonella	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna GENOVA.

Il Sig. Nicolò VICENZI Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad deliberare sull'oggetto.



**OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)-
Approvazione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

PRESO ATTO del DL 16/2012 e della Legge di conversione 44/2012;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

VISTO l'art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201, che stabilisce l'obbligo dall'anno 2012 di inviare al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, individuandone tempistiche e modalità;

VISTO il Decreto Legge n. 216/2011 convertito in legge 24/02/2012 n. 14 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012 e del successivo decreto MI 26/2012 pubblicato sulla GU 147 del 10/6/2012 che proroga i termini al 31/8/2012;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei conti che si allega alla presente formandone parte integrante;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO atto che la proposta in argomento è stata esaminata dal Revisore dei conti, come risulta dall'allegato verbale;

CON VOTI 13 favorevoli, 2 astenuti (Luigi Silvestro, Furio Chiarbonello), zero contrari, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, e DL 16/2012;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
- 3) di dare altresì atto che il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente,

CON VOTI 13 favorevoli, 2 astenuti (Luigi Silvestro, Furio Chiarbonello), zero contrari,
espressi nei modi e termini di legge;


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
4° comma D.Lgs. 267/2000.

MARCO ROSSI

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
GIORNALISTA PUBBLICISTA
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

Sind
S.G.R.
TRIZ



COPERTINA DEL FAX

DESTINATARIO: Sig.ra Fortunato

FAX: 019/486460

OGGETTO: Parere

DATA: 31/5/2012

PAGINE: 1 + 10

Allego il parere richiesto.

Rimango a Sua completa disposizione e Le porgo i più cordiali saluti.

Marco Rossi

MARCO ROSSI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
GIORNALISTA PUBBLICISTA

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	
01 GIU. 2012	GENOVA, 31 maggio 2012
7666	
CLASSE	PAGE

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

**PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Il sottoscritto Dott. Rag. Marco Rossi, con studio in Genova, Via Ilva 4/2, nominato
 Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2009/2012;

VISTI

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 13 della L. 22.12.2011, n. 214;
- la L. 24.03.2012, n. 27;
- la L. 26.04.2012, n. 44;

ESAMINATA


la proposta di regolamento (allegata) riguardante l'istituzione dell'Imposta Municipale
 Propria;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Il Revisore dei Conti

Marco Rossi



16128 GENOVA - VIA ILVA 4/2

TEL. 0108609922 - FAX 0108609926 - CELL. 3380284100

WEB WWW.RAGIONERIAPUBLICA.IT - EMAIL MARCO.ROSSI@PRAS-CONSULTING.IT - ID SKYPE PICPUS1073

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
(Provincia di Savona)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Abitazioni concesse in comodato gratuito</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 9</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Albissola Marina dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Albissola Marina .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92, nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 91 bis, comma 1 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012;
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 sulla base dell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
6. Sono esenti dal pagamento del tributo di competenza del comune i locali di proprietà delle organizzazioni sociali non lucrative (articolo 21 del D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (articolo 4 comma 5 del D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207) purché non locati.

Art 10 - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO

Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende "abitazione concessa in comodato gratuito" quella concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado) che vi risiedono.

Non è considerato il comodato gratuito al coniuge residente.

ART. 11 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis¹ dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 14 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Si demanda alla Giunta Municipale la facoltà di deliberare per la riscossione coattiva che può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602


oppure affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

2. A decorrere dal 1° Luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, non supera l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nicolò VICENZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Giovanna GENOVA

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to Giovanna GENOVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA

